

Patrimoni, finanza e internazionalizzazione n. 23/2019

L'esenzione per il passaggio generazionale: alcune casistiche particolari

di Sergio Pellegrino – dottore commercialista, Amministratore *Consulta Delta Erre Trust Company Srl*

L'esame di alcuni documenti di prassi e dottrinali ci consente di analizzare alcune casistiche particolari legate all'applicazione dell'esenzione per il passaggio generazionale disciplinata dall'[articolo 3](#), comma 4-ter, Tus.

Premessa

Cercare di facilitare il passaggio generazionale delle aziende familiari è un obiettivo che sia il Legislatore civilistico sia quello fiscale hanno inteso favorire, nell'interesse, evidentemente, della collettività, atteso che il numero esiguo di imprese che “sopravvivono” al passaggio da una generazione all'altra rappresenta un grave *vulnus* per l'economia (in termini di perdita di posti di lavoro, entrate tributarie, Pil, e così via).

Ma se l'istituto che il Legislatore civilistico ha introdotto a tal fine, vale a dire il patto di famiglia, non ha riscosso il successo che ci si sarebbe atteso, la disposizione agevolativa dell'articolo 3, comma 4-ter, Tus¹ rappresenta invece una misura di straordinaria valenza per consentire un'adeguata pianificazione del passaggio generazionale, stimolata dal beneficio sul versante tributario.

In questo contributo, dopo aver ricordato quelli che sono gli elementi portanti della disciplina in questione, andremo a trattare alcune fattispecie particolari che sono state oggetto dell'analisi di documenti di prassi e dottrinali.

L'articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990: l'impianto normativo

La disposizione dell'articolo 3, comma 4-ter, introdotta nel Tus dalla Legge Finanziaria 2007², mira a favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia: da qui la scelta del Legislatore di limitare

¹ D.Lgs. 346/1990 - Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni (G.U. n. 277 del 27 novembre 1990, supplemento ordinario, n. 75)

² Articolo 1, comma 78, lettera a), L. 296/2006.

l'applicazione dell'agevolazione alle fattispecie in cui il trasferimento sia effettuato a beneficio di un discendente e/o del coniuge dell'imprenditore (o del titolare delle partecipazioni)³.

La norma stabilisce che:

“I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e ss., cod. civ., a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta”.

Il riferimento ai patti di famiglia non deve fuorviare l'interprete, poiché, come riconosciuto dalla stessa Agenzia delle entrate, qualsiasi tipologia di trasferimento che rispetti le condizioni fissate dalla disposizione può consentire di fruire dell'esenzione: rientra quindi nell'ambito applicativo della disciplina agevolativa, oltre evidentemente alle fattispecie della successione e della donazione, per le quali l'applicazione è “scontata”, alla luce del fatto che la norma è contenuta nel Tus, anche il *trust*, che è indubbiamente oggi il negozio giuridico più utilizzato per la pianificazione del passaggio generazionale.

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo, questo interessa non soltanto le aziende e i rami aziendali, ma anche le quote sociali e le azioni.

Se per quanto concerne aziende e rami aziendali non vi sono particolari dubbi, dovendosi verificare che l'insieme dei beni trasferiti possieda le caratteristiche richieste dall'[articolo 255](#), cod. civ. per configurare appunto un complesso aziendale, più controversa è l'analisi da effettuare in relazione alle partecipazioni societarie.

Secondo alcuni, la *ratio* della norma, volta appunto a favorire il passaggio generazionale delle aziende familiari, dovrebbe indurre a ritenere agevolabili soltanto i trasferimenti di quote e azioni nei veicoli societari in cui tali aziende sono “inserite”.

In realtà, la norma non richiede la sussistenza di un presupposto di questo tipo, e quindi v'è da ritenere che qualsiasi partecipazione societaria, purché rispetti le altre condizioni fissate, possa fruire dell'esenzione.

Il Legislatore pone una limitazione di carattere “quantitativo”, che vale unicamente per le partecipazioni detenute in società di capitali.

La disposizione infatti prosegue affermando che:

³ “Forzando” il passaggio generazionale individuando come unici beneficiari possibili il coniuge e/o i discendenti, vengono penalizzati i trasferimenti, per fare alcune esemplificazioni, a favore di fratelli e sorelle dell'imprenditore, piuttosto che di nipoti *ex fratre*, che magari in determinati casi potrebbero garantire maggiore probabilità di continuità dell'azienda familiare.

“In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), Tuir, di cui al D.P.R. 917/1986, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1), cod. civ.”.

Se, quindi, la partecipazione che si intende trasferire interessa un soggetto Ires, è necessario che, per effetto del passaggio che si viene a realizzare, l'avente causa acquisisca o integri il controllo di diritto previsto dal numero 1 del comma 1 dell'[articolo 2359](#), cod. civ., ossia disponga della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria di quella società.

La norma poi pone un'ulteriore condizione di carattere “temporale”, che subordina il mantenimento dell'agevolazione a un periodo di monitoraggio dell'esercizio dell'impresa o della detenzione del controllo, statuendo che:

“Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso”.

Il soggetto dante causa si deve quindi impegnare, nell'atto nel quale si realizza il trasferimento⁴, a mantenere l'azienda o la partecipazione di controllo per almeno 5 anni, pena la perdita dell'agevolazione.

La disposizione, infatti, conclude affermando che:

“Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13, D.Lgs. 471/1997, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata”.

Qualora, dunque, l'impegno “temporale” non venga rispettato, si verifica la decadenza dal beneficio, con la necessità di liquidare l'imposta non versata “ora per allora”, maggiorata degli interessi e della sanzione per l'omesso versamento nella misura del 30%.

Il ricorso al *trust*

Come evidenziato in precedenza, anche il trasferimento attuato attraverso il ricorso all'istituto del *trust*, consente di beneficiare dell'esenzione prevista dalla norma.

⁴ Anche se la disposizione, in modo impreciso, fa riferimento unicamente alla dichiarazione di successione o all'atto di donazione, non vi possono essere dubbi circa il fatto che anche nelle altre tipologie di trasferimenti che si possono realizzare, *in primis* patto di famiglia e *trust*, l'impegno deve essere manifestato nello specifico atto con il quale l'azienda o la partecipazione viene a essere attribuita.

Questa possibilità è stata evidenziata dalla stessa Agenzia delle entrate nella [risoluzione n. 110/E/2009](#), nella quale sono state previste le condizioni che devono essere rispettate per godere del regime agevolativo:

“Le condizioni previste dalla norma esentativa possono ritenersi soddisfatte qualora:

- il trust abbia una durata non inferiore a 5 anni a decorrere dalla stipula dell’atto che comporta la segregazione in trust della partecipazione di controllo o dell’azienda;

- i beneficiari finali siano necessariamente discendenti e/o coniuge del disponente;

il trust non sia discrezionale o revocabile, vale a dire, ad esempio, che non possono essere modificati dal disponente o dal trustee i beneficiari finali dell’azienda o delle partecipazioni trasferite in trust;

- il trustee deve proseguire l’esercizio dell’attività d’impresa o detenere il controllo per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento (individuabile nell’atto segregativo dell’azienda e/o delle partecipazioni) e, a tal fine, deve rendere, contestualmente al trasferimento, apposita dichiarazione circa la sua volontà di proseguire l’attività di impresa (o detenere il controllo)”.

Le partecipazioni in società di persone

Come abbiamo visto, la norma non fa esplicito riferimento alle partecipazioni in società di persone, limitandosi invece a menzionare quelle nei soggetti Ires, alle quali associa i vincoli “quantitativi” e “temporali” che abbiamo esaminato.

Questo aveva indotto alcuni interpreti, all’indomani dell’introduzione della disposizione agevolativa, a ritenere che le partecipazioni in società di persone fossero escluse dal beneficio.

Così, evidentemente non è, e la mancata “menzione” dipende unicamente dal fatto che il criterio del controllo non può certo essere evocato in relazione alle società di persone, prive, come è noto, di un’assemblea dei soci.

Il fatto che l’agevolazione spetti anche per i trasferimenti di partecipazioni in società di persone è testimoniato dalla presa di posizione assunta in tal senso dall’Agenzia delle entrate sin dalla [circolare n. 3/E/2008](#), nella quale ha affermato che:

“In base al tenore letterale della disposizione in commento, si evince che l’imposta sulle successioni e donazioni non si applica ognqualvolta il trasferimento riguardi partecipazioni in società di persone, purché, ovviamente, ricorrono gli ulteriori requisiti indicati dall’articolo 3, comma 4-ter, Tus”.

Non ci sono quindi verifiche di carattere “quantitativo” da fare in relazione alle partecipazioni in società di persone, che beneficiano dell’esenzione in ogni caso, a prescindere da quale sia la quota di capitale

trasferita, purché, dice il documento di prassi, “*ricorrono gli ulteriori requisiti indicati dall’articolo 3, comma 4-ter, Tus*”.

Senonché, l’unica ulteriore condizione prevista dalla norma è quella relativa al periodo di monitoraggio quinquennale, che, però, come abbiamo avuto modo di vedere in precedenza, fa riferimento al fatto che “*gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo*” per il lasso temporale in questione.

Dalla lettera della norma, non appare quindi così “cristallina” la necessità di detenere le partecipazioni in società di persone trasferite in esenzione per almeno 5 anni, potendosi riscontrare tale requisito, forse, nel riferimento al proseguimento dell’esercizio dell’attività d’impresa, condizione che appare, però, presumibilmente dettata per i trasferimenti di aziende o rami aziendali.

Ciononostante, un approccio prudentiale suggerisce l’opportunità di considerare sussistente la necessità di garantire il rispetto del periodo quinquennale di monitoraggio anche per i trasferimenti aventi a oggetto partecipazioni in società di persone, con l’assunzione di un impegno formale in tal senso da parte dell’avente causa.

Le partecipazioni in società semplici

Le partecipazioni in società semplici dovrebbero poter fruire dell’esenzione, esattamente come quelle nelle altre tipologie societarie.

Il dubbio può venire alla luce del fatto che la società semplice, per definizione, non può svolgere un’attività imprenditoriale e quindi riconoscere anche a essa l’agevolazione potrebbe apparire in contrasto con la *ratio* della norma.

Due però sono le considerazioni da fare al riguardo.

La prima è che il Legislatore, come si è evidenziato in precedenza, si limita a fare riferimento ai trasferimenti di “quote sociali e di azioni”, senza porre la condizione che il veicolo societario le cui partecipazioni sono trasferite “contenga” un complesso aziendale.

La seconda è che la società semplice potrebbe comunque detenere partecipazioni in società operative e quindi, in questo caso, indirettamente si riscontrerebbe lo svolgimento di un’attività imprenditoriale.

Le quote di accomandante in una Sas

Il collegamento “logico” tra partecipazioni trasferite e svolgimento di un’attività imprenditoriale potrebbe far sorgere dei dubbi anche in relazione alla possibilità di fruire dell’agevolazione nel caso in

cui il passaggio riguardi partecipazioni detenute in una società in accomandita semplice con la qualità di accomandante.

L'[articolo 2313](#), cod. civ. definisce l'elemento “tipizzante” della Sas nella presenza di due categorie di soci e nella limitazione della responsabilità degli accomandanti, bilanciata dal divieto di compiere atti di gestione ai sensi dell'[articolo 2320](#), cod. civ.: ciò ha indotto parte degli interpreti ad attribuire la qualità di imprenditori ai soli soci accomandatari.

La questione è stata analizzata nel 2018 da parte della DRE Lazio nella risposta a un interpello⁵, arrivando alla conclusione che la misura agevolativa dell'[articolo 3](#), comma 4-ter, Tus si applichi anche ai trasferimenti di partecipazioni di soci accomandanti in Sas:

“Se è pur vero che l’effettivo svolgimento dell’attività imprenditoriale è portato avanti dal socio accomandatario, deve comunque ritenersi che anche la società in accomandita semplice al pari delle altre società di persone, viene ad essere individuata con la globalità dei suoi soci (accomandatari e accomandanti, ciascuno con i suoi poteri e limiti), che danno complessivamente ed unitariamente vita alla gestione dell’impresa. Pertanto, nel rispetto degli obblighi temporali e dichiarativi previsti dalla norma, questa direzione regionale ritiene che le operazioni prospettate possano fuire dell’agevolazione”.

Il riferimento al “rispetto degli obblighi temporali” va sottolineato in quanto, evidentemente, la DRE Lazio dà per scontata l’applicabilità del periodo di monitoraggio quinquennale anche per le società di persone.

Le partecipazioni in società non residenti

La disposizione agevolativa non fa esplicito riferimento neppure alle partecipazioni in società non residenti e ciò ha indotto alcuni interpreti a negare la possibilità di riconoscimento dell’esenzione.

La problematica non è stata mai oggetto di approfondimento da parte dell’Agenzia delle entrate a livello centrale, ma la questione è stata affrontata da parte della DRE Lombardia nella risposta a un interpello di qualche anno fa⁶.

Secondo la visione proposta, nel caso del trasferimento di partecipazioni in società non residenti vi dovrebbe essere un’interpretazione analogica della norma, applicando le differenti condizioni dettate per le società di capitali e quelle di persone residenti a seconda dell’assimilabilità a una o all’altra tipologia della partecipata estera.

⁵ Risposta n. 913-6/2018 del 4 gennaio 2018.

⁶ Risposta n. 904-86017 del 2 agosto 2011.

Il trasferimento della partecipazione di controllo a più discendenti

Nel caso di partecipazioni in società di capitali, la norma prevede che l'avente causa acquisisca o integri il controllo di diritto sulla società.

Cosa succede nel caso in cui una partecipazione che “in partenza” è di controllo venga trasferita a più discendenti?

Qualora la partecipazione venga ripartita fra di essi è inevitabile l'impossibilità di fruire dell'esenzione poiché, evidentemente, nessuno dei soggetti a beneficio dei quali è avvenuto il trasferimento può detenere la maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea.

In una fattispecie di questo tipo, per poter fruire del regime agevolativo, la partecipazione deve essere trasferita ai discendenti a venti causa in comproprietà.

La questione è stata affrontata in diversi documenti di prassi da parte dell'Agenzia delle entrate, a partire dalla [circolare n. 11/E/2007](#).

Nella risposta 12.1 è stato analizzato il caso di un soggetto che intende trasferire a 3 discendenti la partecipazione del 60% detenuto in una società di capitali, affermando che:

“Nell'ipotesi in cui la partecipazione di controllo posseduta dal dante causa sia frazionata tra più discendenti, l'agevolazione in esame spetta esclusivamente per l'attribuzione che consenta l'acquisizione o integrazione del controllo.

Spetta sempre, invece, l'agevolazione per il trasferimento della partecipazione di controllo a favore di più discendenti in comproprietà (articolo 2347, cod. civ.)”.

Va rimarcato però che, nel caso del trasferimento in comproprietà, sulla base di quanto previsto dall'[articolo 2347](#), cod. civ. per le Spa e dal comma 5 dell'[articolo 2467](#), cod. civ. per le Srl, i comproprietari devono necessariamente nominare un rappresentante comune per l'esercizio dei diritti che loro competono quali soci.

Il trasferimento agevolabile di partecipazioni originariamente non di controllo

Opposta è la situazione che si può verificare quando partecipazioni originariamente non di controllo, detenute da soggetti diversi, divengono di controllo per effetto del trasferimento ai “comuni” discendenti, beneficiando quindi dell'esenzione prevista dalla norma agevolativa.

Il caso è stato analizzato dal Notariato nel quesito n. 71-2015/T.

La fattispecie esaminata può essere così sintetizzata: due genitori, titolari, ciascuno in via esclusiva, di pacchetti azionari che non consentono, separatamente considerati, il controllo di diritto, donano le azioni alle loro figlie.

È possibile beneficiare dell'esenzione per tali trasferimenti?

Per poter fruire della norma di favore, la donazione deve essere fatta da parte dei genitori in modo congiunto e contestuale (oltre che, evidentemente, in comproprietà, essendovi 2 aventi causa):

“In conclusione, si ritiene ragionevole l'applicazione dell'articolo 3, comma 4-ter, cit. alla fattispecie oggetto del quesito, alle condizioni illustrate in precedenza (donazione congiunta e contestuale da parte dei genitori alle figlie in comproprietà) in quanto rispondente alla ratio ed alla lettera della disposizione”.

Se, invece, il padre avesse donato il proprio 50% e poi successivamente la madre avesse fatto altrettanto, realizzandosi dunque i due trasferimenti in momenti differenti, gli effetti sarebbero stati radicalmente diversi:

1. il primo trasferimento non avrebbe consentito di beneficiare dell'esenzione, non essendosi concretizzato il controllo di diritto in capo alle aventi causa;
2. il secondo invece sarebbe stato agevolato, integrandosi in capo alle comproprietarie il controllo attraverso l'acquisizione della maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea.

La rilevanza delle partecipazioni detenute in via indiretta

Anche le partecipazioni detenute indirettamente rilevano ai fini dell'acquisizione o dell'integrazione del controllo di diritto richiesti per beneficiare del regime agevolativo di cui all'articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990.

La fattispecie è stata esaminata nella [risoluzione n. 75/E/2010](#).

Il caso esaminato è quello di un fratello e una sorella che ricevono in successione il 43,5% del capitale sociale di una Spa.

Attraverso una Srl detenuta congiuntamente (rispettivamente il fratello ha una quota del 50,25%, la sorella del 49,75%) i 2 possiedono inoltre indirettamente un ulteriore 9% del capitale sociale della Spa.

Nell'istanza chiedono quindi conferma all'Agenzia delle entrate circa la possibilità di fruire dell'esenzione in relazione alle azioni acquisite per effetto della successione, considerando che queste consentirebbero loro di acquisire la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea della società.

Nel documento di prassi viene puntualizzato come le partecipazioni detenute in via indiretta rilevano, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, soltanto se detenute per il tramite di una società sulla quale, a sua volta, il soggetto beneficiario esercita il controllo di diritto.

Nel caso di specie, innanzitutto, questa condizione non risulta verificata per la sorella:

“Invero, la signora Tizia non ha il controllo di diritto nella società Beta Srl (in quanto possiede solo il 49,75% del capitale sociale) e, pertanto, le partecipazioni della società Alfa Spa possedute dalla società Beta Srl non possono essere computate ai fini della verifica dell’acquisto del controllo della società Alfa Spa”.

Il controllo della Srl è in capo al fratello, e quindi il relativo 9% detenuto nella Spa farebbe a lui riferimento:

Il controllo di diritto della società Beta Srl spetta, invece, al signor Caio che possiede il 50,25% del capitale sociale della società e, pertanto, tale soggetto potrebbe, in linea di principio, computare tali partecipazioni ai fini della verifica dell’acquisto o integrazione del controllo della società Alfa Spa.

L'esenzione non spetta comunque, in quanto il pacchetto in questione non si può cumulare con quello che gli arriva per effetto della successione in comproprietà con la sorella:

*Occorre, tuttavia, considerare che le partecipazioni oggetto del trasferimento *mortis causa* pari al 43,50% del capitale sociale della “Alfa Spa”, sono detenute dai due coeredi in comproprietà mentre le partecipazioni pari al 9% del capitale sociale della medesima società, detenute per il tramite della società “Beta Srl”, non costituiscono un’analoga situazione di comproprietà essendo imputabili esclusivamente al signor Caio.*

L'effettuazione di operazioni straordinarie nel quinquennio

L'ultimo periodo dell'[articolo 3](#), comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990 prevede, come si è visto, che l'interruzione dell'esercizio dell'attività di impresa, così come la perdita del controllo delle società di capitali, prima dei 5 anni dal trasferimento che ha beneficiato dell'esenzione, determinino la decadenza dall'agevolazione.

Come evidenziato dalla [circolare n. 3/E/2008](#), non tutti i trasferimenti durante il periodo di monitoraggio comportano una conseguenza di questo tipo, in quanto l'effettuazione di operazioni straordinarie, a determinate condizioni, consente il mantenimento del beneficio ottenuto attraverso l'applicazione della disposizione agevolativa.

Per quanto riguarda l'azienda trasferita, il suo eventuale conferimento in una società di persone non comporta mai la perdita dell'agevolazione, mentre nel caso del conferimento in una società di capitali si deve verificare l'acquisizione del controllo di diritto in capo al soggetto conferente nella società conferitaria:

“In particolare la condizione della prosecuzione dell’attività d’impresa è da intendersi assolta nell’ipotesi in cui, prima del decorso di 5 anni dalla donazione o successione:

- il beneficiario conferisca l’azienda in una società di persone, indipendentemente dal valore della partecipazione ricevuta a fronte del conferimento;*
- il beneficiario conferisca l’azienda in una società di capitali, purché, in tal caso, le azioni o quote assegnategli a fronte del conferimento consentano di conseguire o integrare il controllo ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ.”.*

La stessa logica vale nel caso di operazioni di trasformazione, fusione o scissione:

“Parimenti, deve intendersi assolto il requisito della prosecuzione dell’attività d’impresa nell’ipotesi di:

- trasformazione, fusione o scissione che diano origine a società di persone ovvero incidano sulle stesse, a prescindere dal valore della quota di partecipazione assegnata al socio;*
- trasformazione, fusione o scissione che diano origine o incidano su società di capitali, purché il socio mantenga o integri, nella società di capitali, una partecipazione di controllo ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ.”.*

Il trasferimento della nuda proprietà nel quinquennio

La questione della continuazione dell’esercizio dell’impresa è stata di recente esaminata dall’Agenzia delle entrate nella [risposta a interpello n. 231/2019](#).

L’istante ha acquisito per effetto di una donazione un’azienda agricola, beneficiando dell’esenzione prevista dall’[articolo 3](#), comma 4-ter, Tus.

Prima del compimento del periodo di monitoraggio quinquennale, intende cedere la nuda proprietà di parte della porcilaia al marito, riservandosi l’usufrutto e si interroga se tale trasferimento possa determinare o meno la perdita dell’agevolazione.

L’Agenzia delle entrate arriva alla conclusione che non si verifichi la decaduta in considerazione del fatto che, mantenendo il diritto di usufrutto, vi è il proseguimento dell’esercizio dell’attività di impresa in capo al soggetto che aveva fruito originariamente del regime agevolativo:

“Il soggetto titolare di un’azienda ricevuta con atto di donazione che successivamente trasferisce, entro il quinquennio, il diritto di nuda proprietà della medesima azienda o ramo di azienda, non decade dall’agevolazione in esame, a condizione che prosegua l’esercizio dell’attività di impresa”.

Il trasferimento di diritti di usufrutto e di piena proprietà di partecipazioni con donazione congiunta e contestuale

Un ulteriore caso interessante è stato esaminato dall'Agenzia delle entrate nella [risposta a interpello n. 257/2019](#).

L'operazione prospettata consiste nel trasferimento da parte di 2 genitori di diritti di usufrutto e di piena proprietà di partecipazioni societarie mediante un atto di donazione congiunta e contestuale ai propri 2 figli.

La situazione di partenza può essere così sintetizzata:

- PADRE quota 6,760.00 (proprietà);
- MADRE, quota 3,692.00 (proprietà);
- MADRE (usufrutto) e FIGLIO1 (nuda proprietà), quota 4,680.00;
- MADRE (usufrutto 775/1000), PADRE (usufrutto 225/1000) e FIGLIO1 (nuda proprietà), quota 13,494.00
- MADRE (usufrutto 775/1000), PADRE (usufrutto 225/1000) e FIGLIO2 (nuda proprietà), quota 13,494.00;
- PADRE (usufrutto) e FIGLIO2 (nuda proprietà), quota 4,680.00.

Per effetto della donazione si arriverebbe invece a una situazione di questo tipo:

- FIGLIO1 quota 18,174.00 (nuda proprietà);
- FIGLIO2 quota 18,17400 (nuda proprietà);
- FIGLIO1 + FIGLIO2 (in comunione), quota 10,452.00 (piena proprietà);
- FIGLIO1 + FIGLIO2 (in comunione), quota 36,348.00 (usufrutto).

Le donazioni contestuali e congiunte da parte dei genitori dei diritti di usufrutto e della piena proprietà sulle partecipazioni societarie determinano, nel caso di specie, il totale trasferimento del controllo di diritto ai figli in comunione e dunque consentono di beneficiare dell'esenzione:

“Considerato che le cessioni contestuali, da parte dei signori YYY e XXX, sono collegate funzionalmente, in quanto finalizzate a realizzare una complessiva finalità economica, idonea cioè a garantire il passaggio generazionale dell’impresa conservandone l’unitarietà e la funzionalità, si ritiene applicabile l’agevolazione in parola.

In tale ipotesi, infatti, le suddette cessioni contestuali e congiunte di partecipazioni e di diritti di usufrutto su partecipazioni comportano, in sostanza, il totale trasferimento del controllo di diritto dai donanti ai discendenti, in comunione, realizzando, quindi, il passaggio generazionale dell’impresa dai genitori ai figli, in linea con la ratio della norma agevolativa”.

In considerazione del fatto che la possibilità di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea della società è in capo ai fratelli quali comproprietari, per il tramite, evidentemente, di un rappresentante comune, la comunione deve essere mantenuta per almeno 5 anni per evitare la decadenza dell'agevolazione:

“Si osserva, infine, che nella fattispecie in esame, il raggiungimento del controllo societario deriva dal possesso, in comunione, dei diritti di usufrutto su partecipazioni e di partecipazioni societarie. Pertanto, il venir meno della comunione prima del decorso di 5 anni dal trasferimento delle quote, comporterebbe la perdita del requisito del controllo e, dunque, la decadenza dal beneficio, con il pagamento dell’imposta nella misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13, D.Lgs. 471/1997 e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata”.